

N. R.G. 4/2021



Tribunale Ordinario di Velletri

Area concorsuale

Il Tribunale nella persona del Giudice, dr Francesca Aratari

nel procedimento ex legge 3/12 iscritto al n. 4 /2021 promosso da:

sig. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED]), Viale [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Iole Struzziero (C.F. STRLIO73L63I441L) del Foro di Milano, presso il cui studio in Saronno (VA), via D. Stoppani n. 16, è elettivamente - Ricorrente

Ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione del proprio patrimonio, rappresentato dalla liquidità derivante da TFS (trattamento di fine servizio) per l'importo di € 34.754,00 netti (ancora da ricevere), nonché dal corrispettivo della vendita dell'unico cespite di proprietà (immobile sito in ad Anzio, ad uso civile abitazione con annesso box auto scoperto e cantina, per il quale è stata depositata offerta di acquisto per la somma di € 50.000,00) e del credito pari ad € 183,35 nei confronti della Cassa Mutua, mediante la quale il ricorrente intende procedere al pagamento dei seguenti creditori secondo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 e ss. C.C., - INPS: mutuo ipotecario del 21/07/2014 Rep/racc. 2680/1690 credito fondiario di 1° grado per la somma di € 156.645,90 come da precisazione del 25.02.2021; - AGENZIA RISCOSSIONE ENTRATE: (tributi vari) il ricorrente è debitore nei confronti della Agenzie Entrate per la somma di € 718,35 complessivi come da indicazione dell'Agenzia del 17.02.2021; - DEUTSCHE BANK: cessione del 1/5 per la somma di € 24.940,00 per il finanziamento CQS n. 9929302 come da precisazione del 16.03.2021 (credito chirografario); - FIDITALIA: contratto di finanziamento n. 0010273037488940 per l'importo di € 11.099,36 come da precisazione del 25/2/2021 (credito chirografario); - CASSA MUTUA: prestito chirografario (codice socio 12336 prot. N. 1230) per la somma di € 5.500,00 come da precisazione del 3.03.2021; - COFIDIS: finanziamento del 9.11.2018 per originari 4.438,40 n. 490500 con saldo debitore di € 2.278,69, salva la prededuzione dei crediti maturati dall'OCC e dal professionista che rappresenta il ricorrente, rispettivamente di euro 5231,41 e di euro 4160,00;

considerato che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni;

rilevato che, a seguito delle verifiche dell'occ, il proponente, pensionato, è risultato non fallibile;

considerato che lo stesso non risulta aver fatto già ricorso ai procedimenti previsti in materia di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 9, comma 1,

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, ovvero dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili e dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi,

rilevato che detta relazione contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

impregiudicata ogni decisione in ordine ai presupposti per la futura ed eventuale concessione del beneficio dell'esdebitazione;

ritenuto che a suo carico non risultano atti in frode,

rilevato che l'elenco delle spese di sostentamento allegato dalla ricorrente include spese non ancora attuali (affitto e condominio),

ritenuto pertanto che le stesse vadano ricalcolate nella misura di € 690,00, salva nuova determinazione nel momento in cui diventeranno attuali, successivamente, dunque, alla vendita dell'immobile;

tenuto conto dell'integrazione documentale effettuata nel termine assegnato, che ha giustificato il giudizio di fattibilità almeno in relazione alla realizzabilità del bene immobile,

ritenuto che tale verifica sia sufficiente almeno ai fini dell'apertura della procedura;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- nomina quale liquidatore l'avv Antonio Giovannoni;
- dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione, da intendersi fino alla chiusura, non prevedendo la procedura *de qua* un provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salva la possibilità per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente pendenti, ex art. 14 novies comma 2 l. n. 3/12, che pertanto in tal caso proseguiranno;
- stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Velletri, oltreché annotati nel registro delle imprese (nei soli casi previsti);
- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore e a spese della ricorrente;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) nell'importo di € 690,00, da integrare, successivamente al rilascio dell'immobile, con quanto sarà documentato eventualmente dovuto per la locazione di altra abitazione.

Si comunichi al proponente, all'OCC e al liquidatore nominato

Velletri, 01/10/2021

Il Giudice
Dr Francesca Aratari